

**Ministero della Pubblica Istruzione**  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
**Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli**

Prot. 1507  
Ufficio ruolo scuole sec.

Napoli, 11 marzo 2008

IL DIRIGENTE

Vista la legge 27/3/1983 n. 93;  
Visto il D.P.R. 1/2/1986 n. 13;  
Visto l'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 che prevede la disciplina generale sul diritto allo studio;  
Vista la Circ. Dipart. Funz. Pubbl. n: 3/1987-D.93.12 del 5/4/1989 con la quale si demanda alle Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali in tema di permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio;  
Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 319 del 24/10/1991 che regola le condizioni per l'attuazione del citato art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 in favore del personale del comparto scuola;  
Vista la Circolare n. 130 del 21/4/2000 che ha esteso al personale a tempo determinato il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;  
Vista la Circolare n. 274 del 19/9/1994 n. prot. 4892/DN con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha dettato ulteriori disposizioni in materia;  
Visti il C.C.N.L. del 4/8/95 del personale della scuola nonché il C.C.N.L. del 26/5/99, art. 4-comma 2-lettera b);  
Visto il CCDR dell'8/11/2004 sui criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio  
Considerato che con il citato C.C.D.R. è stato convenuto, tra l'altro, che i permessi in argomento possono essere concessi – solo residualmente – anche al personale iscritto fuori corso per un periodo non superiore a quello previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studi nonché al personale a tempo determinato purchè assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche;  
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l'articolo 4, comma 4, II cpv. lett. a);  
Vista la propria Circolare prot. 3772 del 22/10/2007 con la quale tra l'altro si fissano i contingenti di permessi concedibili;  
Visto il proprio decreto n. 362 del 17/1/2008 con cui è stato individuato il personale avente diritto a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;  
**Vista la nota prot. n. AOODRCA.Uff. Dir.4294 del 23/2/2008 con la quale sono state fornite precisazioni riguardo alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio da parte dei docenti iscritti a corsi di studio in modalità on-line;**  
**Viste le dotazioni organiche provinciali e il numero complessivo dei permessi concedibili indicati nella circolare di questo Ufficio prot. n. 3772 del 22/10/2007;**  
**Viste le istanze presentate dai docenti iscritti a corsi di studio in modalità on-line**  
**Considerato che risulta residuo un contingente di permessi concedibili per il diritto allo studio;**

**D E C R E T A**

**Art. 1** –E' individuato, come da allegato elenco, il personale docente di scuola secondaria di I e II grado, **iscritto a corsi di studio in modalità on-line**, che potrà beneficiare dei permessi per il diritto allo studio che i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di 1° e 2° grado concederanno nell'anno solare 2008, avendo questo Ufficio verificato la presentazione nei termini delle istanze degli interessati, nonché il numero dei permessi concedibili.

Art. 2 – I permessi stessi saranno concessi, previa verifica, di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da seguire, compatibilità con le esigenze di servizio,etc.), fino a un massimo di 150 ore, compreso il viaggio, da fruirsi nel periodo 1/1/2008– 31/12/2008, alle condizioni previste dalla citata Circolare ministeriale n. 319 del 24/10/1991, dal C.C.D.R. dell'8/11/2004 nonché dalla nota prot. n. AOODRCA.Uff. Dir.4294 del 23/2/2008. **I Dirigenti Scolastici porranno particolare attenzione alle indicazioni fornite nella predetta nota autorizzando la fruizione dei permessi in argomento solo quando la frequenza delle lezioni del corso di studi e gli esami dovessero coincidere con l'orario di lavoro del richiedente, compatibilmente con il diritto allo studio degli alunni. Nel caso dei corsi erogati in modalità on-line potranno essere concessi i permessi retribuiti, oltre che per sostenere gli esami, allorchè le lezioni previste dal corso vengano impartite in video-conferenza, e perciò certificabili, anche in considerazione dell'irripetibilità delle stesse.**

.Il personale in part-time, i docenti di Religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

Art. 3 – Il Dirigente Scolastico stesso curerà che il docente documenti, prima ancora della richiesta del permesso, l'iscrizione al corso e che subito dopo la fruizione del permesso stesso (comunque non oltre il 31/12/2008 e prima di un eventuale cambio di sede) produca la certificazione relativa alla frequenza nonché alla partecipazione agli esami finali.

In caso di mancata presentazione delle dovute ed idonee certificazioni, il Dirigente Scolastico considererà i periodi di permesso utilizzati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà, nel contempo, quanto necessario al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.

IL DIRIGENTE

F.TO L. DE FILIPPIS

AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO  
ALLE OO.SS.DELLA SCUOLA-LORO SEDI